



ACCORDO QUADRO

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI IN GESTIONE AD AGEK NEL COMUNE DI VERONA, DAL 2020 AL 2024 OPERE CATEGORIE OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE E OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

LOTTO 2: IMMOBILI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA NELLE CIRCOSCRIZIONI 5-6-7-8 ED EDIFICI CIMITERIALI

CIG 81780769CD

ACCORDO QUADRO

tra

AGEC di seguito denominata STAZIONE APPALTANTE, (Cod. Fisc. 80028240234 - P.IVA 02769110236) nella persona del Dirigente Area Gestione del Patrimonio, Avv. Massimiliano Brugnoli;

e

Termosanitaria Trentin Marino Srl, di seguito denominata APPALTATORE, con sede in Via dell'Artigianato, 24 – 37040 Bonavigo (VR), (Cod. Fisc./P.IVA 03823430230) legalmente rappresentata dal sig. Marino Trentin;

Premesso che

- Con determina a contrarre n. 142 del 19/11/2019 e con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 18/12/2019, AGECE decideva di procedere, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ogni Lotto funzionale di gara per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili in gestione ad AGECE nel Comune di Verona – opere Categoria OS3 “impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie” e Categoria OS28 “impianti termici e di condizionamento”,
- in data 29/01/2020, AGECE dava corso a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in due lotti funzionali ciascuno dei quali di valore complessivo pari a € 2.500.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Termosanitaria Trentin Marino Srl** presentava la miglior offerta per il **lotto 2** relativo a “*Immobili a destinazione prevalentemente abitativa nelle circoscrizioni 5-6-7-8 ed edifici cimiteriali*” con un ribasso percentuale del 26,892%;
- con nota prot. n. 9874/2020 del 05/06/2020, AGECE comunicava a **Termosanitaria Trentin Marino Srl** l'aggiudicazione;
- AGECE procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, come da nota interna della Sezione Gare Appalti Acquisti prot. n. 12626 del 16/07/2020;
- ad oggi nulla risulta pervenuto in merito alla Comunicazione Antimafia inviata tramite BDNA alla Prefettura di competenza e, pertanto, si procede alla stipula del presente accordo quadro inserendo la clausola risolutiva ovvero prevedendo la risoluzione automatica del vincolo contrattuale ove, successivamente alla stipula, emergano, dall'esito delle verifiche sopra specificate, motivi ostativi;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo Quadro

Le parti convengono e stipulano Accordo Quadro secondo quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. AGECE conclude l'Accordo Quadro di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria da**

eseguire in immobili in gestione all'azienda nel Comune di Verona dal 2020 al 2024 – Opere categorie OS3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie e OS28 - impianti termici e di condizionamento – Immobili a destinazione prevalentemente abitativa nelle circoscrizioni 5-6-7-8 ed edifici cimiteriali Lotto 2, con l'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirli nel rispetto delle disposizioni del contratto, degli atti allo stesso allegati o in esso richiamati, della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – all. F nelle parti non abrogate, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'Codice dei contratti pubblici', del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163' e s.m.i. nelle parti non abrogate, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.

2. L'Accordo Quadro avrà la durata di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. A partire dalla data di scadenza del presente Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori appalti specifici, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli che risulteranno già aggiudicati e quelli in corso di esecuzione. In particolare, all'interno di tali appalti specifici, potranno essere affidati lavori per tutta la durata prestabilita dal contratto di Appalto Specifico stesso, fino all'esaurimento della capienza contrattuale, che costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.
4. I contratti di Accordo Quadro e degli Appalti Specifici si intendono **a misura**.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono parte integrante dello stesso oltre al Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) in quanto non derogato da diverse disposizioni contenute nel presente contratto, anche i seguenti documenti:
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO C.T. GESTIONE TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE (ALL.1)
 - SCHEDE TECNICHE DELLE CENTRALI TERMICHE (ALL.2)
 - PLANIMETRIA GENERALE UBICAZIONE SITI CENTRALI TERMICHE (ALL.3)
 - ELENCO IMMOBILI (ALL.4)
 - ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVO – OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE (ALL.5)
 - ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVO C.T. GESTIONE TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE (ALL.6)

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LOTTO 2 (ALL.7)
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERICO LOTTO 2 (ALL.8)
- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI GENERICO LOTTO 2 (ALL.9)
- DOCUMENTO OFFERTA (ALL.10)
- ATTESTAZIONE SOA (ALL.11)
- DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (DGUE) (ALL.12)
- CAUZIONE DEFINITIVA (ALL.13)
- POLIZZA "ALL RISK" (ALL.14)
- DICHIARAZIONE SEDE OPERATIVA (ALL.15)
- DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' (ALL.16)
- PATTO DI INTEGRITA' (ALL.17)
- CLAUSOLE VESSATORIE (ALL.18)
- F23 - IMPOSTA DI BOLLO (ALL.19)

Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., e le integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, relativi alle scelte autonome dell'Appaltatore nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementari ai piani di sicurezza della Stazione Appaltante, nonché le eventuali proposte integrative di tali piani, diverranno parti integranti del presente Accordo Quadro una volta consegnati alla Stazione Appaltante nei termini di legge.

2. Come specificato nel seguente art. 8, nel caso il Piano Operativo di Sicurezza e le integrazioni al DUVRI non siano stati ancora consegnati, l'Appaltatore provvederà a fornirne copia alla Stazione Appaltante entro la data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ATTI IN ESSO PREVISTI

1. L'interpretazione dell'Accordo Quadro e degli atti in esso previsti è disciplinata dagli articoli 1362 - 1369 del codice civile, tenendo conto delle finalità perseguite con la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto di Accordo Quadro e delle regole di buona tecnica esecutiva.
2. Nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di un medesimo atto contrattuale o di diversi atti contrattuali, l'Appaltatore ne deve dare immediata segnalazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso.

ART. 4 - APPALTI SPECIFICI DERIVATI

1. Dal contratto di Accordo Quadro verranno attivati Appalti Specifici, che avranno importo massimo inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. Solo i contratti degli Appalti Specifici, una volta sottoscritti, daranno origine a lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli immobili in gestione ad AGECE, così come individuati nell'*Elenco immobili*. Tale elenco è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione a seguito di possibili modifiche del patrimonio immobiliare.

3. Gli Appalti Specifici derivati dal presente contratto di Accordo Quadro saranno basati sulle condizioni stabilite nel presente contratto, nel CSA e negli altri documenti contrattuali, nonché sulla base di eventuali altre disposizioni indicate in ogni contratto di Appalto Specifico. Tali disposizioni non dovranno alterare la natura del presente contratto di Accordo Quadro. I lavori eseguiti mediante i singoli contratti di Appalto Specifico verranno liquidati applicando il ribasso offerto sugli Elenchi prezzi posti a base di gara e dovranno essere eseguiti secondo tutte le condizioni disciplinate dal presente contratto.
4. L'esaurimento dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO – INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO RISCOUTERE - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'importo complessivo del presente Accordo Quadro ammonta ad € 2.500.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il valore dell'Accordo Quadro non vincola la Stazione Appaltante a stipulare contratti di Appalti Specifici derivati fino alla concorrenza dell'importo stesso, mentre l'aggiudicatario rimane vincolato all'esecuzione degli Appalti Specifici derivati, qualora attivati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro o fino alla concorrenza del suo importo massimo.

Tuttavia, si prevede comunque che la Stazione Appaltante si impegni a fare eseguire all'aggiudicatario interventi per un importo minimo pari al 10% dell'importo complessivo del contratto di Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici derivanti dall'Accordo Quadro solo in presenza di disponibilità finanziaria e comunque sulla base delle proprie esigenze. Si richiama quanto previsto dall'art. 1.2 del CSA.

3. La Stazione Appaltante stipula con l'aggiudicatario, che si obbliga, il presente contratto di Accordo Quadro concluso con il criterio del minor prezzo, con un ribasso offerto pari al 26,892% (ventiseivirgolaottocentonovantadue%), da applicarsi agli Elenchi Prezzi Unitari posti a base di gara. Tale ribasso verrà applicato agli Elenchi Prezzi Unitari degli Appalti Specifici derivati che verranno aggiudicati nel corso di validità del contratto di Accordo Quadro.

Nell'importo del presente contratto di Accordo Quadro sono remunerati anche gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, secondo quanto riportato nel cap. 1.2 del CSA.

I lavori oggetto del presente contratto di Accordo Quadro saranno affidati solo a seguito di sottoscrizione del contratto di Appalto Specifico tra l'impresa firmataria del presente lotto di

Accordo Quadro, secondo le modalità contenute nel presente contratto e allegati, e sulla base del relativo ribasso offerto.

4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori secondo quanto disciplinato nel contratto di Accordo Quadro e di Appalto Specifico, e secondo quanto contenuto nell'ordine di intervento e negli eventuali singoli documenti tecnici o progetti forniti dalla Stazione Appaltante secondo le modalità descritte nel CSA. Le opere consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità come dalle disposizioni dei singoli *ordini di intervento* inviati dalla Direzione dei Lavori.

5. L'Appaltatore dovrà operare, quando richiesto, contemporaneamente anche in più cantieri indipendenti ed autonomi, anche distinti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in tempi e modi indicati dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le ubicazioni dove debbano essere a preferenza iniziati i lavori e/o concentrati i mezzi d'opera a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico interesse. L'Appaltatore non potrà, per questo, trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi essendo i sopra citati oneri già compresi nei prezzi offerti in fase di gara.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore di ciascun contratto di Appalto Specifico derivato dal presente lotto di Accordo Quadro viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7. La fidejussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

8. Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve

essere riscontrata formalmente, sempre per iscritto, dal R.U.P. e dal D.L. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

9. Per l'eventuale cessione di crediti si richiama l'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'Appaltatore elegge domicilio in Via Dell'Artigianato 24, Bonavigo (VR).
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di Accordo Quadro e di Appalto Specifico sono emesse dal D.L. o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa comunicazione.
3. Qualunque variazione alle indicazioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al R.U.P. e al D.L.; in difetto, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, comunicando ad AGECE gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge sopracitata (**Ail. 16**).
2. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

3. Sono parimenti tenuti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 tutti i sub contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 8 - PARTICOLARITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO - PROGRAMMA DEI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (ARTT. 26 E 100 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.)

1. Fermo restando che l'Appaltatore avrà adempiuto ai propri obblighi quando le opere compiute saranno consegnate perfettamente finite a regola d'arte ed utilizzabili "chiavi in mano" alla Stazione Appaltante, nulla escluso, si stabilisce che nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere nel debito conto che gli interventi saranno da eseguirsi all'interno di alloggi abitati e in zone aperte al pubblico passaggio. Pertanto, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire sicurezza ed igiene per gli addetti ai lavori e per il pubblico, senza quindi arrecare il minimo disturbo.
È obbligo dell'Appaltatore concordare preventivamente tutte le fasi operative di ogni lavorazione con il D.L. e con il C.S.E. per poter eseguire tutte le lavorazioni in sicurezza.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare al C.S.E. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento sia generale che del singolo cantiere o del DUVRI nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza nei tempi previsti dall'ART. 2.

ART. 9 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO E RISPETTIVO TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Si stabilisce che dalla data della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà essere operativo entro i termini indicati in ogni specifico *ordine di intervento* e dovrà ultimare ogni commissione entro la data indicata nello stesso, operando con continuità senza sospensioni di sorta. In particolare, si classificano gli interventi secondo le casistiche sotto riportate, come meglio specificato nel C.S.A.:
 - Intervento di emergenza

- Intervento di urgenza
- Intervento normale
- Intervento programmabile

La classificazione dell'intervento se di emergenza, urgenza, normale o programmabile così come la decisione delle risorse da mobilitare sono stabilite ad insindacabile giudizio del D.L.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'ininterrotta *reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi*, durante tutta la durata dell'Appalto Specifico, senza per questo poter avanzare alcun indennizzo aggiuntivo rispetto alle contabilizzazioni contrattualmente previste.

A tale scopo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori un recapito telefonico sempre attivo e dotato di segreteria telefonica al quale comunicare le richieste di interventi di emergenza ed urgenza.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare la consegna parziale delle singole opere ultimate quando la Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta, senza che ciò comporti un indennizzo per l'Appaltatore.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto di Accordo Quadro nonché i contratti degli Appalti Specifici derivati non possono essere ceduti a pena di nullità secondo quanto disciplinato dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata del presente contratto di Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati, l'incameramento della cauzione definitiva, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva sottoforma di fideiussione assicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni SpA n.1675879 Ag. di K&Co. Grosseto, per un importo complessivo pari ad € 422.300,00 (**Ail. 13**), calcolato in relazione al valore del presente Accordo Quadro.
2. La suddetta cauzione/fideiussione è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata al termine della durata del contratto di Accordo Quadro ovvero in un momento antecedente, qualora prima della scadenza venga raggiunto l'importo massimo di cui al paragrafo 1.2 del CSA, ovvero in un momento seguente qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro siano ancora in corso Appalti Specifici. In ogni caso la garanzia potrà essere svincolata solamente a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'Appalto Specifico.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n.A23/25/026282 stipulata con Italiana Assicurazioni Ag. Bussolengo (VR) (**All. 14**), che copre tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza è stata stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e copre i danni di esecuzione (CAR) per un importo pari a € 3.850.000,00 (tremilioniottocentocinquantamila/00), di cui € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni ad opere preesistenti e € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per demolizioni e sgomberi.
7. Tale polizza assicura inoltre contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso della esecuzione dei lavori, ivi compresi la Stazione Appaltante e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti. Il massimale in questo caso deve essere almeno pari a € 500.000,00 annuo e per sinistro e per danni a persone e/o cose.
8. La polizza tiene altresì indenne la Stazione Appaltante da tutte le responsabilità conseguenti all'esecuzione dell'appalto.
9. Importi o percentuali di scoperto o di franchigia, previste in polizza non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
10. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 12 - DANNI A COSE O PERSONE

1. L'Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d'opera e arrecati alla Stazione Appaltante e/o ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisorie, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dal punto di vista economico e amministrativo, dell'esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di subappalti, contratti similari o altri contratti diversi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica al fine di garantire l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è altresì direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per danni e furti ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti; risponderà della custodia e della conservazione dei materiali di proprietà della Stazione Appaltante, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza e ne deve tenere specifica contabilità.

2. L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugi a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.L. alla presenza dell'Appaltatore. A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire alla stessa di intervenire nella stima. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto alla Stazione Appaltante.
3. L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale della Stazione Appaltante incaricato di verifiche dei lavori, l'eventuale approvazione da parte della stessa o dei suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei lavori, non escludono né limitano la responsabilità dell'Appaltatore. È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stessa.

4. L'Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stessa.

L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o dai lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa che al riguardo gli venisse rivolta.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi subappaltatori.

Qualunque evento dannoso che si verifichi nell'esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente segnalato alla Stazione Appaltante e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è unico responsabile, sotto tutti gli aspetti, penali, amministrativi, civili, della gestione del cantiere, dell'esecuzione dei lavori, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministero LL.PP. n. 145/2000, l'Appaltatore è obbligato a garantire una regolare gestione di ogni cantiere e dei lavori direttamente e tramite un Direttore Tecnico, nonché a garantire la quotidiana presenza in ogni cantiere di un capo cantiere.
3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, il personale tecnico e il Capo cantiere designati dall'Appaltatore che, pertanto, avrà l'obbligo di allontanare tale personale dal cantiere e sostituirlo con altro di gradimento della Stazione Appaltante.
4. Premesso quanto sopra, si richiamano con valenza contrattuale, per quanto applicabile, tutte le norme vigenti circa la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro tra le quali si ricordano le seguenti, a titolo esemplificativo: il Codice Civile; l'art. 64 del D.P.R. 20/3/1956 n. 320; D.P.R. 20/3/1956 n. 321; D.M. del Lavoro e Previdenza Sociale 10/05/1988 n. 347; D.M. 13/7/1990 n. 442; Legge 30/07/1990 n. 212; Legge 19/2/1992 n. 142; Legge 27/3/1992 n. 257 e s.m.i.; D.M. Lavoro 22/5/1992 n. 466; D.Lgs. 04/09/2002 n. 262; D.Lgs. 08/07/2003 n. 235; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

5. A sanzione di eventuali inadempienze dell'Appaltatore a quanto stabilito dalle norme richiamate nel presente articolo e comunque qualora il C.S.E. e/o il D.L. rilevassero situazioni di pericolosità in cantiere, si stabilisce la sospensione dei lavori, previa diffida in danno dell'Appaltatore e con decorrenza – comunque - del tempo utile contrattuale e quindi senza proroga finale al termine fissato nell'ordine di intervento per l'ultimazione dei lavori.
6. Si prevede, oltre ai contenuti disposti dalla normativa statale, l'applicazione integrale dei C.C.N.L. e territoriali.
7. La Stazione Appaltante riterrà grave inadempienza e motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del presente contratto di Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico per colpa dell'Appaltatore l'inosservanza delle normative citate nel presente articolo o comunque situazioni di pericolosità del cantiere, sia per gli operatori sia per terzi, indipendentemente dall'effettivo verificarsi di infortuni e/o incidenti e/o danni.
 - a) In particolare, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'Appaltatore ha l'obbligo di dare attuazione, oltre alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste del D.L. e/o del CSE, quando presente, agli obblighi sotto riportati, ferma restando la sua completa responsabilità in caso d'inadempimento;
 - b) richiedere tempestivamente, qualora avesse dubbi, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione chiarimenti in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali o qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza;
 - c) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali proposte di modifica o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali o di qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza, nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
 - d) fornire il nome del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all'atto della consegna dei lavori;
 - e) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti del Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in quanto tale piano operativo è complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ovvero di qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza;
 - f) promuovere ed istituire nei cantieri oggetto del contratto un sistema gestionale permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Appaltatore, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - g) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate dai

documenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., secondo le indicazioni del medico competente;

h) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

i) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

j) assicurare il mantenimento dei cantieri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, anche con riferimento ai depositi di materiale ed indipendentemente da carente previsione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

k) organizzare una squadra di pronto intervento preposta al servizio antincendio dei cantieri provvedendo alla fornitura e posa di mezzi di estinzione portatili ai fini della protezione e sorveglianza del cantiere;

l) tenere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi gli eventuali aggiornamenti ed esporre copia dell'eventuale notifica preliminare e dichiarazione attestante la lista dei dipendenti delle varie imprese presenti nel cantiere. Rimane ferma la facoltà da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione di richiedere all'Appaltatore copia dei documenti d'identità dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

m) dotare i lavoratori presenti nei cantieri, sia dipendenti dell'Appaltatore che subappaltatori, di cartellino identificativo riportante il nominativo della ditta di appartenenza, la fotografia dell'operatore ed un elemento di identificazione quale il nominativo od un codice aziendale.

8. Il Direttore Tecnico di cantiere e l'Appaltatore sono in ogni caso responsabili dei danni diretti ed indiretti cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

9. L'Appaltatore dovrà dare adeguata e preventiva informativa agli inquilini relativamente agli interventi che possono in qualche modo produrre disagi o compromettere le condizioni di sicurezza del sito.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE DI NATURA GENERALE E SPECIFICI

1. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sotto specificati si intende a completo carico dell'Appaltatore, compreso nei singoli prezzi unitari e nell'importo contrattuale, pertanto non può sussistere alcun diritto dell'Appaltatore a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse. Oneri ed obblighi vengono elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) nominare un "Responsabile Tecnico" entro 7 giorni dall'avvenuta stipula del contratto di Appalto Specifico e comunque prima dell'inizio dei lavori, che dovrà sorvegliare, dirigere e coordinare le attività oggetto del contratto. Nell'esecuzione del contratto, il responsabile tecnico dell'Appaltatore è il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dall'Ufficio D.L. o dalla Stazione Appaltante. Dovrà essere delegato, in nome e per conto dell'Appaltatore, a discutere in contraddittorio con l'Ufficio D.L. la contabilità degli interventi con incontri a scadenza anche settimanale presso la sede dell'Ufficio D.L. fatto salvo diversi accordi con il D.L.

Il responsabile tecnico dovrà avere anche funzioni di "Preposto" ai fini della sicurezza affinché risulti titolato a sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza concordando eventualmente anche le modalità di intervento con l'Ufficio D.L.

Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal contratto. Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di valutare eventuali specifiche richieste dell'Appaltatore che dovranno essere formulate ed eventualmente autorizzate.

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico.

b) mantenere attiva per tutta la durata contrattuale di ogni Appalto Specifico una sede o un presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Verona, per garantire la tempestività degli interventi. Diversamente, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto di Accordo Quadro ed il contratto di Appalto Specifico;

c) garantire l'ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, durante tutta la durata dell'Appalto Specifico, fornendo al D.L. un recapito telefonico di un tecnico referente, che deve essere sempre attivo e rintracciabile, con il quale poter comunicare per qualsiasi esigenza anche di emergenza. Tale numero sarà a disposizione della sola Stazione Appaltante e dei suoi uffici interessati;

d) possedere una struttura aziendale adeguatamente organizzata per gestire anche contemporaneamente le diverse tipologie di intervento specificate nel C.S.A. di contratto (emergenza – urgenza – normale – programmabile), comprese quelle in reperibilità 24h, ed il reperimento entro brevissimo tempo della componentistica eventualmente non disponibile nell'immediato presso gli automezzi in dotazione o nel proprio magazzino, così come l'attivazione tempestiva di eventuali centri assistenza di supporto al proprio personale tecnico operativo nel caso di guasti su componenti d'impianto protetti da diritti di "Proprietà", che obbligano il reperimento della ricambistica presso un unico costruttore/produttore.

Tale struttura organizzativa deve essere inoltre in grado di fornire tutta la necessaria assistenza e supporto all'Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante durante la durata dell'Appalto Specifico;

- e) sostenere le spese e gli oneri di redazione, presentazione ed espletamento delle pratiche necessarie ai fini del collaudo e relativi nulla osta necessari alla messa in funzione/esercizio (dichiarazioni di conformità) e tutte le licenze occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori;
- f) disporre di personale tecnico, manovalanza, attrezzi, strumenti e quant'altro necessario per l'esecuzione di opere, rilievi, prove (anche distruttive), ripristini, misurazioni, verifiche di ogni tipo, contabilizzazione e collaudo dei lavori;
- g) produrre tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero essere necessari;
- h) produrre documentazione fotografica prima dell'inizio dei lavori e durante il corso degli stessi secondo le indicazioni della D.L. da consegnare alla stessa;
- i) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (normativa UNI, ecc.), su suggerimento del costruttore e/o installatore dell'impianto di cui al punto precedente, a completamento di quanto previsto in progetto, realizzare anche le eventuali lavorazioni specifiche di completamento (edili ed impiantistiche), non dettagliatamente descritte nel medesimo progetto, al fine di ottenere il rilascio del certificato di collaudo da parte dell'Ente incaricato senza pretendere alcun diritto a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse in quanto già compresi tra gli oneri di fornitura ed installazione;
- j) provvedere all'installazione e gestione di tutte le opere provvisorie (compresi cartelli, indicatori, segnali notturni, ecc.), comprensive delle pratiche necessarie all'ottenimento dei relativi permessi, ed al pagamento di tutti gli oneri connessi (a titolo non esaustivo si cita: occupazione suolo pubblico, licenze ed eventuali tasse);
- k) attivare la custodia e la tutela dei cantieri, anche adottando particolari cautele specifiche per la situazione di attesa, al fine di evitare che si possano verificare situazioni di pericolo o danni ai lavori o a terzi, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, indipendentemente dai motivi che li hanno determinati e indipendentemente dalla loro durata;
- l) assumersi le responsabilità per eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'immobile e nel suo complesso, o in singole unità abitative (anche se già abitate) per effetto della presenza del cantiere, di impalcature o ponteggi di servizio o altre attrezzature di cantiere o comunque per effetto di carenza dei necessari accorgimenti di prevenzione. A tal proposito si precisa che la D.L. potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio e salve in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore, la rimozione di ponteggi o impalcature e altre attrezzature in particolari periodi dell'anno, come ad esempio durante le ferie estive o durante le feste natalizie od ancora in prossimità della ricorrenza dei defunti;
- m) provvedere allo sgombero di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, pulizia degli spazi, ecc. a lavori ultimati ed entro il termine fissato dalla D.L.;
- n) consentire l'uso anticipato di quella parte di opere eventualmente già ultimate prima della scadenza del tempo contrattuale indicato in ogni ordine specifico, previa stesura di apposito verbale di consistenza.

2. L'Appaltatore, con la firma del contratto dei singoli Appalti Specifici, assume la veste di costruttore, con le conseguenti responsabilità anche ai fini urbanistici ed edilizi. L'Appaltatore dovrà comunque farsi parte diligente per la presentazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori in oggetto presso gli Enti competenti nonché per gli eventuali successivi aggiornamenti.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a beni o personale della Stazione Appaltante o di terzi, con esonero della Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità. L'Appaltatore, inoltre, assume la piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli, in esecuzione del contratto del presente lotto di Accordo Quadro e degli Appalti Specifici derivati, degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati e pertinenze della Stazione Appaltante.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone o cose che dovessero verificarsi per il mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza.

4. L'Appaltatore non dovrà assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed esclusivamente dalla Stazione Appaltante e dal D.L. La Stazione Appaltante non liquiderà lavori e/o prestazioni in genere se non espressamente richieste dall'ufficio D.L.

Al fine di evitare l'insorgere di equivoci e/o lamentele, il personale tecnico operativo che interviene nei luoghi oggetto d'appalto non è generalmente autorizzato a fornire all'utenza informazioni tecnico gestionali, che vadano oltre alla normale risposta di cortesia ed educazione, in merito a eventuali guasti/disservizi, od altro, che si verificano presso l'unità immobiliare oggetto d'intervento. Le eventuali richieste di informazioni, che il personale operativo dovesse ricevere, devono essere indirizzate al centralino dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante (centralino URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico). Questo obbliga l'Appaltatore a dare preventiva informativa all'Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante, per la corretta valutazione e gestione di ogni singolo caso senza che questo comporti la corresponsione di alcun indennizzo specifico ed aggiuntivo a favore dell'Appaltatore medesimo. Su specifica richiesta, anche verbale, dell'Ufficio D.L. il personale operativo dell'Appaltatore potrà essere autorizzato a fornire al referente di scala/ufficio, ove presenti, le informazioni essenziali, purché preventivamente concordate, per la corretta gestione del disservizio/guasto verificatosi.

5. Qualora l'Appaltatore non ottemperi entro i tempi prescritti dalla Direzione dei Lavori alle istruzioni e agli ordini impartiti, la Direzione dei Lavori potrà far eseguire da altro Appaltatore, soprattutto nel caso in cui vi siano situazioni di pericolo, di urgenza o di grave necessità. L'addebito della spesa relativa verrà posto a carico dell'Appaltatore inadempiente.
6. L'Appaltatore deve ottemperare agli obblighi di assistenza all'organo di collaudo. Deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le

opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, del certificato di regolare esecuzione. Sono inoltre a suo carico le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate in sede di collaudo oppure per le ulteriori operazioni di collaudo che si rendessero necessarie per le mancanze o i difetti riscontrati. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

7. L'Appaltatore dovrà operare anche in più cantieri indipendenti e contemporanei. Ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori è soggetto a penale ai sensi dell'art. 17 del presente contratto di Accordo Quadro. Nel caso di interventi soggetti a finanziamento, qualora il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori comportasse per AGECE la decadenza totale o parziale del contributo del finanziamento, oltre alle penali contrattuali, saranno addebitati all'Appaltatore tutti i danni subiti da AGECE.

ART. 15 - VARIAZIONI E MODIFICA DEI CONTRATTI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente contratto di Accordo Quadro, sono ammesse modifiche e variazioni sui singoli contratti specifici derivati dal lotto stesso, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che si richiama integralmente. Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi del comma 4 del succitato articolo.
2. Qualsiasi modifica o variante introdotta deve essere autorizzata dal R.U.P. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In caso di modifiche al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'Appaltatore stesso.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non verranno prese in considerazione alcuna le domande di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Nel caso di cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in aumento o diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque

prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario di Appalto Specifico, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto di Appalto Specifico, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi così come disciplinato dall'art. 8 comma 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
6. Il D.L. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Si richiama anche l'art. 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
7. Il D.L., entro dieci giorni dalla proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al R.U.P. unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
8. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di modificare in riduzione o aggiunta l'elenco degli edifici oggetto anche oltre il sesto quinto. L'Appaltatore resta pertanto impegnato all'esecuzione di tutte le opere e lavori, senza avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1661 c.c.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI COMPENSATI A MISURA - INVARIABILITÀ' DEI PREZZI

1. I lavori verranno compensati **a misura** applicando alle lavorazioni effettuate i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto; gli oneri per la sicurezza, non essendo valutabili preventivamente, verranno compensati anch'essi a misura secondo i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi unitari a base di gara, senza applicazione del ribasso d'asta.
2. Gli articoli di Elenco Prezzi Unitari relativi alla pura manodopera verranno liquidati applicando il ribasso percentuale offerto esclusivamente alla quota relativa a spese generali ed utile dell'Appaltatore.

3. I prezzi unitari derivanti dal ribasso offerto comprendono pertanto ogni fornitura e lavorazione per dare le opere complete, perfettamente usufruibili ed eseguite a regola d'arte, compreso tutto quanto necessario ed utile per il buon funzionamento di ogni loro parte, senza che l'Appaltatore possa pretendere sovrapprezzi o indennità per eventuali sfavorevoli circostanze o sottovalutazione dei lavori, nulla escluso.
4. I prezzi unitari comprendono quindi, oltre gli oneri per fornitura, manodopera, noli, trasporti, smaltimenti con relativi oneri di discarica, energia, ecc., anche tutte le prestazioni di assistenza tecnica, di esecuzione, di prove verifiche e collaudi, nonché svolgimento di pratiche amministrative.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 17 - PENALI

1. Ai fini dell'applicazione delle penali non si considera iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo l'iniziale apprestamento del cantiere o comunque viene sospeso senza la necessaria continuità per assicurare l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dall'ordine di intervento.
2. Fatto salvo il risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa a carico dell'Appaltatore per danni cagionati da disservizio prodotto dallo stesso a seguito di ordine specifico di intervento, le penali si applicano considerandone la somma per ogni contratto di appalto specifico:
 - a) per gli interventi di emergenza, in cui l'Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 1 ora dal ricevimento dell'ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni ora di ritardo oltre all'ora massima richiesta pari ad € 500,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento.
 - b) per gli interventi di urgenza, in cui l'Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 4 ore dal ricevimento dell'ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni ora di ritardo oltre alle 4 ore sopra indicate pari ad € 400,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento.
 - c) per gli interventi a carattere normale, in cui l'Appaltatore non inizi i lavori entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni giorno di ritardo oltre ai 3 sopra indicati pari ad € 300,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento.
 - d) nel caso di ritardi superiori alle 24 ore rispetto alla data stabilita per l'inizio di lavori

programmati, la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quelli stabiliti, fatto salvo comunque il pieno diritto di rivalsa in caso di danni.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente Accordo Quadro e negli ordini relativi a ciascun Appalto Specifico derivato. Qualora nel corso dei lavori vengano riscontrate anomalie o difformità, l'Appaltatore, oltre a provvedere all'immediato adeguamento delle opere e all'eliminazione delle anomalie, sarà soggetto, anche previa constatazione in contraddittorio, all'applicazione di una penalità di importo compreso tra i valori minimo e massimo indicati nei casi presedenti, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale dell'Appalto Specifico. Il superamento di tale limite potrà essere motivo di risoluzione del contratto di Appalto Specifico e di Accordo Quadro.
4. Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dall'Appalto Specifico dovrà essere formalmente contestato da parte della Stazione Appaltante all'aggiudicatario mediante Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.
5. All'Appaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.
6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'Appaltatore ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI SAL

1. I lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, verranno liquidati a misura secondo la loro effettiva quantificazione, con acconti a cadenza mensile ed a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento.
2. La contabilizzazione degli interventi eseguiti è comunque subordinata all'acquisizione da parte del Direttore dei Lavori di tutta la documentazione tecnica necessaria.
3. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione del saldo delle prestazioni relative ad ogni singolo Appalto Specifico derivato a seguito dell'invio della comunicazione di conclusione dell'intervento e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del collaudo provvisorio (art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

5. I corrispettivi saranno liquidati all'Appaltatore solo a seguito di dichiarata regolarità contributiva, anche dei subappaltatori da parte degli enti competenti, compresa la Cassa Edile. Si applica l'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
6. L'Appaltatore dichiara di optare per il pagamento con bonifico bancario a 30 gg data fattura e dovrà allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto precedentemente dal R.U.P.
7. I compensi stabiliti si intendono accettati dall'Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi assunti e rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario. Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno indicare l'appoggio bancario completo di codice IBAN, del CIG di riferimento dell'Appalto Specifico a cui si riferisce la fattura, nonché dovranno avere in allegato il relativo certificato di pagamento.
8. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di cooperare con il D.L. per eventuali adempimenti connessi all'erogazione di finanziamenti assicurati da terzi soggetti pubblici o privati, fornendo la necessaria assistenza per la redazione di quadri di spesa, relazioni economico-finanziarie, ecc.
9. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - importo garantito pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - efficacia dalla data d'erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
11. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 19 - SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

1. L'Appaltatore esegue in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto di Accordo Quadro. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019 in deroga all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo di ogni contratto specifico derivato dall'Accordo Quadro.
3. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 106, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto di Appalto Specifico, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente lotto di Accordo Quadro;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che l'Appaltatore intende subappaltare e in tal senso l'Appaltatore si è espresso nella Parte II lett D del DGUE (All. 8) dichiarando la volontà di subappaltare lavori di Cat. "OS3-OS28 nei termini di legge pari al 30%";
 - d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
5. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto, completo di tutte le dichiarazioni a norma dell'art. 2359 del Codice civile, presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In tal caso il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
8. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
9. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
10. A tal fine l'Appaltatore trasmette la dichiarazione dell'ammontare delle opere eseguite dal subappaltatore alla Stazione Appaltante relativamente a ciascuno stato di avanzamento, anche se pari a zero; in difetto di tale invio, la Stazione Appaltante non potrà procedere con la liquidazione del certificato di pagamento.
Nel caso di pagamento delle opere subappaltate all'appaltatore, quest'ultima ha l'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori.
11. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L. ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
15. I contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2006 e s.m.i.
16. L'Appaltatore è l'unico e solo responsabile del materiale, del lavoro, del funzionamento di tutte le opere subappaltate, anche se autorizzate in subappalto dalla Stazione Appaltante; in particolare la garanzia di tali opere oggetto di subappalto si intende prestata direttamente dall'Appaltatore principale che è e resta l'unico interlocutore per la Stazione Appaltante.

ART. 20 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di ogni singolo Appalto Specifico dovrà essere emesso il relativo certificato di regolare esecuzione.
2. Il D.L. potrà far eseguire tutte le verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterrà opportuno, anche avvalendosi di altre ditte o collaboratori e l'Appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione fornendo manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, ponteggi, puntellazioni, strumenti e quant'altro occorra, secondo quanto disposto dall'art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
3. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini o sostituzioni che si rendessero necessari dopo le indagini effettuate, nonché dovrà eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni ordinate dal Direttore Lavori in sede di emissione del certificato senza alcun diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute.
4. S'intende che, nonostante l'esito favorevole degli atti del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il certificato di regolare esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia.

ART. 21 - RISOLUZIONE - RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il contratto e di provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore:
 - a) quando il procedere dei lavori non sia tale da assicurarne l'ultimazione nel termine fissato e la loro buona riuscita e l'Appaltatore non adotti le varianti richieste dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti;
 - b) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita del lavoro;
 - c) quando l'Appaltatore, per divergenza nella condotta tecnica o contabile dei lavori e per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - d) nei i casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Il D.L. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
8. Costituiscono ulteriori casi di grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, oltre a quelli succitati, le seguenti fattispecie:
- a) impiego di personale non autorizzato o di personale non dipendente dell'Appaltatore, anche nel caso di una sola inadempienza;
 - b) disapplicazione dell'obbligo di mantenimento della sede o del presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Verona;
 - c) sia decorso il secondo termine previsto per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
 - d) gravi o ripetute inosservanze della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, di assicurazione obbligatoria del personale e di sicurezza sul lavoro;
 - e) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - g) grave negligenza e malafede accertate nell'esecuzione dei lavori, ad insindacabile giudizio dell'azienda;
 - h) aver ricevuto almeno 5 richiami indifferentemente che siano relativi ai tempi di esecuzione dei lavori, alla qualità degli stessi o a qualunque altro aspetto contrattuale, nell'arco temporale di mesi 12 (dodici);
 - i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori ai sensi dei termini temporali disposti dall'ordine di intervento previsto (art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
 - j) affidamenti in subappalto non conformi alla normativa vigente in materia;
 - k) cessione anche parziale del contratto;
 - l) ritardi nell'adempimento determinanti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico ai sensi dell'art. 145, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture

eseguiti. Si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

10. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra descritto, sono soltanto quelli già accettati dall'ufficio D.L., prima della comunicazione del preavviso.
11. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Le comunicazioni dovranno essere inviate mezzo pec.
12. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
13. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dall'ufficio D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
14. Come indicato in premessa del presente Accordo Quadro, ad oggi nulla è pervenuto in merito alle richieste di Comunicazione Antimafia inviate alle Prefetture tramite BDNA. Pertanto, qualora da detti esiti emergessero nei confronti dell'Impresa e/o dei soggetti interessati cause ostative alla prosecuzione del rapporto, il presente Accordo Quadro potrà essere risolto immediatamente mediante semplice comunicazione scritta.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente contratto verranno risolte, laddove possibile, in via bonaria tra le parti.
2. È esclusa la clausola arbitrale.
3. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto viene stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona.
4. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale dell'Appalto Specifico, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese

già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, nel rispetto dell'art. 205 del D.P.R. 207/2010, ferma l'esclusione della clausola arbitrale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri conseguenti alla sua stipulazione.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione, altri oneri (occupazione suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per cui l'eventuale registrazione in caso d'uso, dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. Tale imposta è a carico di ciascuna parte al 50%.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. + 39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del

trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGECE.

ART. 25 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.agec.it menù "Amministrazione Trasparente".
2. Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti

e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto e relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati ed al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate, D.M. 19 aprile 2000 n.145 nelle parti non abrogate, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

L'Appaltatore

Termosanitaria Trentin Marino Srl – Marino Trentin

La Stazione Appaltante

AGECE - Il Dirigente Area Gestione Patrimonio - Avv. Massimiliano Brugnoli